



***Policy per la negoziazione e per il rimborso delle Azioni di propria  
emissione***

dicembre 2022



## SOMMARIO

<b>Premessa</b> .....	<b>5</b>
<b>Negoziazione</b> .....	<b>5</b>
La sede di negoziazione .....	5
Le Regole di negoziazione.....	5
Modalità di conferimento degli ordini.....	5
Misure di trasparenza.....	6
<b>Rimborso</b> .....	<b>7</b>



## PREMESSA

La Banca, in qualità di società cooperativa per azioni, e più nello specifico di banca popolare, sulla base del principio del capitale variabile, può emettere e collocare proprie azioni (nel seguito anche “Azioni”) nel continuo.

Con la presente Policy il Consiglio di amministrazione individua la sede di negoziazione delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Cortona SCpA, nonché le regole per poter procedere al rimborso ed al riacquisto delle Azioni nei casi previsti dallo Statuto.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

## NEGOZIAZIONE

### LA SEDE DI NEGOZIAZIONE

Come riportato nella “Strategia di esecuzione e trasmissione” adottata dalla Banca, la sede di negoziazione individuata per le azioni di propria emissione è rappresentata dal segmento *Equity Auction* di Vorvel, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla società Vorvel SIM S.p.A..

La sede di negoziazione è stata selezionata per le sue caratteristiche di trasparenza, funzionalità e piena conformità normativa, con l’obiettivo di favorire la liquidabilità delle Azioni, in coerenza con quanto raccomandato da Consob con la comunicazione n. 0092492 del 18 ottobre 2016 rubricata “Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale”.

### LE REGOLE DI NEGOZIAZIONE

Le negoziazioni su Vorvel si svolgono in una “fase d’asta”, con periodicità settimanale, secondo le regole stabilite nel Regolamento del segmento *Equity Auction* ed il calendario di negoziazione pubblicati nel sito [www.vorvel.eu](http://www.vorvel.eu).

### MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI ORDINI

Gli ordini di acquisto o di vendita possono essere conferiti alla Banca Popolare di Cortona presso qualsiasi sua Filiale, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, con le modalità stabilite nel regolamento di Vorvel (segmento *Equity Auction*) pubblicato nel sito [www.vorvel.eu](http://www.vorvel.eu); non possono essere conferiti ordini mediante il servizio di internet-banking.

La Banca nella ricezione e trasmissione degli ordini aventi ad oggetto le Azioni si limita a

trasmettere unicamente le disposizioni (di acquisto o di vendita) ad altro intermediario negoziatore che rivesta la qualifica di Aderente diretto di Vorvel, attualmente Equita Sim S.p.A., non ponendosi in contropartita diretta con il cliente stesso.

In caso di acquisto, in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Consob n. 20307/2018, la Banca fornisce obbligatoriamente e gratuitamente il servizio di consulenza in materia di investimenti, esclusivamente su base non indipendente.

Gli ordini possono essere conferiti anche ad altro intermediario, utilizzando i canali da questi messi a disposizione.

#### MISURE DI TRASPARENZA

Vorvel SIM S.p.A. al fine di agevolare qualsivoglia decisione di investimento e disinvestimento assicura la diffusione di tutte le informazioni riguardanti le condizioni di negoziazione e le principali operazioni effettuate sul segmento *Equity Auction*, pubblicandole sul proprio sito internet ([www.vorvel.eu](http://www.vorvel.eu)).

In sede di rendicontazione periodica, prodotta ed inviata ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento Consob n. 20307/2018 la Banca esplicita ai propri clienti:

- Il *fair value* delle Azioni, assumendo che questo sia pari al prezzo di riferimento pubblicato sul sito [www.vorvel.eu](http://www.vorvel.eu);
- il presumibile valore di realizzo delle Azioni, assumendo che questo sia pari al prezzo al quale sono stati conclusi i contratti nell'ultima giornata d'asta in cui sia avvenuta almeno una negoziazione.

## RIMBORSO

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il rimborso delle Azioni può essere accordato con delibera del Consiglio di amministrazione esclusivamente nei casi di scioglimento del rapporto sociale (recesso; esclusione; morte del socio nei soli casi in cui il Consiglio abbia rifiutato l'ammissione a Socio dell'erede o ne abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione<sup>1</sup>), nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa primaria e regolamentare applicabile e avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Banca.

Ai sensi dell'articolo 28 del Testo Unico Bancario e delle disposizioni regolamentari di attuazione, il rimborso delle azioni emesse dalla Banca, ovvero il loro riacquisto, può avvenire esclusivamente nel rispetto del limite di importo preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/2013 e dal Regolamento Delegato UE n. 241/2014.

Fermo quanto precede, in caso di inadempienza grave del Socio alle proprie obbligazioni verso la Società, qualora il Consiglio deliberi la sua esclusione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, in luogo del rimborso, il Consiglio può deliberare il riacquisto delle Azioni; il riacquisto può avvenire nei limiti di importo della parte disponibile della Riserva per Azioni Proprie ed in ogni caso nel rispetto del limite di importo preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento Delegato UE n. 241/2014.

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il rimborso ed il riacquisto delle Azioni hanno luogo al valore nominale aumentato del sovrapprezzo determinato annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto *"In caso di morte del Socio gli eredi subentrano nella partecipazione del Socio deceduto. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a Socio, qualunque sia il numero delle azioni avute in successione...o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi"*.